II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1993

relativa alle modalità degli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti destinati ad essere esportati nei paesi terzi

(93/444/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g),

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), primo comma della direttiva 90/425/CEE prevede i controlli veterinari da attuare per gli animali e i prodotti conformi alle norme comunitarie relative agli scambi intracomunitari e che sono destinati ad essere esportati in un paese terzo attraverso un territorio di uno o più Stati membri diversi da quello di origine ;

considerando che occorre precisare la certificazione necessaria nonché predisporre un sistema d'informazione delle autorità interessate e di controllo veterinario sugli operatori destinatari ;

considerando che, in materia di certificazione, è opportuno assimilare gli animali di cui trattasi ad animali da macello, anche per quanto riguarda le garanzie addizionali ;

considerando che, per evitare le difficoltà alle frontiere esterne della Comunità, gli animali e i prodotti devono essere accompagnati per quanto possibile da documenti e/o certificati sanitari conformi alle norme veterinarie del paese destinatario ;

considerando che l'informazione delle autorità interessate può essere realizzata in modo efficace mediante la rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo) istituita dalla decisione 91/398/CEE della Commissione [3], utilizzando il messaggio stabilito dalla decisione 91/637/CEE della Commissione [4] ;

considerando che, per garantire l'armonioso funzionamento del sistema previsto, occorre considerare come destinatario la persona che espleta effettivamente le formalità di uscita dal territorio e precisare la nozione di « luogo di uscita » ;

considerando che, in conformità a quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), primo comma della direttiva 90/425/CEE, gli animali e i prodotti di cui trattasi devono rimanere sotto controllo doganale ; che le disposizioni della presente decisione lasciano impregiudicati gli obblighi doganali imposti dalla normativa doganale applicabile a detti animali e prodotti ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La presente decisione si applica agli animali e ai prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), primo comma della direttiva 90/425/CEE.

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
[2] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[3] GU n. L 221 del 9. 8. 1991, pag. 30.
[4] GU n. L 343 del 13. 12. 1991, pag. 46.

2. Ai sensi della presente decisione, s'intende per:

a) *luogo di uscita,* qualsiasi luogo situato in prossimità immediata della frontiera esterna di uno dei territori elencati nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE del Consiglio (1) e provvisto di una struttura doganale di controllo;

b) *Stato membro di destinazione,* lo Stato membro dove è situato il luogo di uscita.

Articolo 2

1. Gli Stati membri di origine provvedono affinché ogni partita di animali sia accompagnata dai certificati sanitari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 90/425/CEE comprendenti, all'occorrenza, le garanzie addizionali previste dalla legislazione comunitaria per gli animali destinati alla macellazione.

2. Qualora si verifichino incidenti durante il trasporto o in caso di rifiuto da parte del paese terzo destinatario, gli Stati membri di transito o di destinazione che si avvalgono delle garanzie addizionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iv) della direttiva 90/425/CEE, possono prendere le misure previste dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della medesima o avviare gli animali al mattatoio più vicino per farli macellare.

Articolo 3

1. Gli Stati membri di origine provvedono affinché ogni partita di animali o di prodotti sia accompagnata da documenti e/o certificati veterinari conformi alle norme veterinarie dei paesi terzi destinatari.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora non abbiano a disposizione le informazioni necessarie, in particolare in assenza di un accordo bilaterale tra lo Stato membro di origine e il paese terzo destinatario, le autorità competenti dello Stato membro di origine provvedono a completare i certificati di cui all'articolo 4 con la menzione « animali e prodotti esportati in (nome del paese terzo) ».

Articolo 4

I certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 90/425/CEE devono:

— essere redatti almeno in una delle lingue dello Stato membro di origine e in una di quelle dello Stato membro di destinazione;

— indicare, come destinatario, gli estremi della persona fisica o giuridica che espleta effettivamente le formalità nel luogo di uscita;

— recare, come luogo di destinazione, il luogo di uscita (posto d'ispezione frontaliero o altri luoghi di uscita).

Articolo 5

1. Il messaggio « Animo », quale è previsto dalla decisione 91/637/CEE, reca nella rubrica « Commenti » il nome del paese terzo destinatario.

2. Il messaggio « Animo » è indirizzato:

— da un lato, all'autorità competente del luogo di destinazione, ossia al posto d'ispezione frontaliero di uscita o all'autorità locale del luogo in cui è situato il punto di uscita;

— dall'altro, alle autorità centrali del luogo di destinazione e a quelle dello Stato membro o degli Stati membri di transito.

Articolo 6

Il destinatario ai sensi dell'articolo 4, secondo trattino, va considerato soggetto al disposto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto iii) della direttiva 90/425/CEE.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.